TRIBUNALE DI GELA
SEGRETERIA
PERVENUTO
15 APR. 2020
Prot. N° 461

TRIBUNALE DI GELA

SEZ. CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI - ESECUZIONI IMMOBILIARI

MODIFICA DELLA "CIRCOLARE INTEGRATIVA SULLE VENDITE DAL 9.3.2020 AL 30.6.2020", ADOTTATA IL 30.3.2020

Il Giudice delegato dott.ssa Stefania Sgroi, di concerto con il Giudice delle esecuzioni immobiliari G.o.t. dott.ssa Patrizia Castellano, nell'esercizio delle proprie funzioni tabellari di coordinamento dell'Ufficio per le procedure concorsuali ed esecutive;

vista la propria "*Circolare integrativa sulle vendite dal 9.3.2020 al 30.6.2020*" in sede fallimentare e di esecuzione immobiliare, adottata il 30.3.2020 ad integrazione delle "*Linee guida e prime disposizioni urgenti decreto legge 17.3.2020 n. 18, area civile e penale*" adottate dal Presidente Vicario del presente Tribunale il 19.3.2020, al fine di superare le difficoltà operative derivanti dal coordinamento della disciplina dettata dall'art. 83, co.2, d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con quella dettata dal d.m. 26 febbraio 2015 n. 32, avente ad oggetto il "*Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*";

rilevato in particolare che con la Circolare adottata il 30.3.2020 si è disposta:

"*1. la revoca di tutte le vendite fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, mandando al curatore o al professionista delegato all'esecuzione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.D." ovvero "vendita revocata dal G.E.";*

nonché

2. la revoca di tutte le vendite fissate anche in data successiva al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, limitatamente a quelle per le quali non sia stata già espletata la pubblicità (da intendersi come pubblicazione su siti commerciali o sul PVP), con pubblicazione sospesa sino a nuova disposizione;"

considerata la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 36, co.1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", che, a fronte del protrarsi dell'attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha prorogato fino all'11.5.2020 il termine previsto dall'art. 83, co.2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, fermo restando il termine del 30.6.2020 previsto dall'art. 83, co.6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 come termine finale di efficacia della speciale disciplina dell'attività giudiziaria in fase emergenziale;

P.Q.M.

MODIFICA la propria "*Circolare integrativa sulle vendite dal 9.3.2020 al 30.6.2020*" in sede fallimentare e di esecuzione immobiliare, adottata il 30.3.2020, disponendo:

1. la revoca di tutte le vendite fissate dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, mandando al curatore o al professionista delegato all'esecuzione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.D." ovvero "vendita revocata dal G.E.";

nonchè

2. la revoca di tutte le vendite fissate dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, limitatamente a quelle per le quali **non sia stata già espletata la pubblicità** (da intendersi come pubblicazione su siti commerciali o sul PVP), con pubblicazione sospesa sino a nuova disposizione;

FERMO restando le ulteriori disposizioni dettate con la previa Circolare, ossia che:

il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare offerte telematiche;

il giorno fissato per gli esperimenti delle vendite come sopra revocate, il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali o in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

l'apertura delle buste e la restituzione delle cauzioni potrà altresì essere differita ad una data successiva dal curatore, professionista delegato o soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita, a fronte delle restrizioni alla mobilità sul territorio previste dalla normativa emergenziale;

i curatori, professionisti delegati o soggetti specializzati incaricati delle operazioni di vendita avranno cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzioni delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati.

E' espressamente fatta salva l'eventualità di una ulteriore proroga *ope legis* del termine dell'11.5.2020 previsto dall'art. 36, co.1, d.l. n. 23/2020 e preso in considerazione al punto 1 della presente Circolare **e/o di una proroga *ope legis* del termine del 30.6.2020** previsto dall'art. 83, co.6, d.l. n. 18/2020 e preso in considerazione al punto 2 della presente Circolare; in tal caso, la revoca delle vendite fissate in sede fallimentare e di esecuzione immobiliare, disposta al punto 1 e 2 della presente Circolare, si intenderà automaticamente operativa fino al nuovo termine prorogato *ope legis*, **senza necessità di una ulteriore modifica della presente Circolare.**

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Gela, 15 aprile 2020

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Sgroi